

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2208 del 24/04/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - D.G.R. 569/2019. Rilascio della modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di AUA, rilasciato da Arpae - AACM (ridenominata Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME) con Determinazione dirigenziale n. DETAMB-2020-6030 del 11/12/2020 e relativa al Sistema Fognario BO06001 - BOLOGNA AREA METROPOLITANA nei Comuni di Bologna, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Granarolo dell'Emilia, Monte San Pietro, Pianoro, San Lazzaro di Savena e Zola Predosa, raccolta acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO0001 "BOLOGNA AREA METROPOLITANA", richiesta dalla società HERA S.p.A. (Gestore del Servizio Idrico Integrato).
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2340 del 24/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventiquattro APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - D.G.R. 569/2019. Rilascio della modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciato da Arpae - AACM (ridenominata Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME) con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6030 del 11/12/2020 e relativa al Sistema Fognario BO06001 - BOLOGNA AREA METROPOLITANA nei Comuni di Bologna, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Granarolo dell'Emilia, Monte San Pietro, Pianoro, San Lazzaro di Savena e Zola Predosa, raccolta acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO0001 "BOLOGNA AREA METROPOLITANA" (classe di consistenza superiore a 9.999 A.E.), richiesta dalla società HERA S.p.A. (Gestore del Servizio Idrico Integrato).

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - AACM" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-6030 del 11/12/2020, con scadenza di validità in data 10/12/2035 e rilasciata da Arpae - AACM alla società HERA S.p.A. (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208) in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, così come modificata da Arpae - AACM con Determinazione dirigenziale con DET-AMB-2024-1145 del 27/02/2024 e con Determinazione dirigenziale con DET-AMB-2025-4137 del 17/07/2025 per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue urbane del Sistema Fognario in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane {Soggetto competente Arpae - AACM};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Bologna};

VISTA l'istanza presentata ad Arpae - AACM in data 11/02/2026 e acquisita agli atti di Arpae con PG/2026/26299 del 11/02/2026 (**pratica Sinadoc 7049/2026**), dal responsabile Fognatura e Depurazione Emilia della società HERA S.p.A. (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208), con sede legale in Comune di Bologna (BO), viale Berti Pichat n. 2/4, per la Modifica Sostanziale della vigente AUA per il Sistema Fognario BO06001 - BOLOGNA AREA METROPOLITANA nei Comuni di Bologna, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Granarolo dell'Emilia, Monte San Pietro, Pianoro, San Lazzaro di Savena e Zola Predosa, raccolta acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO0001 "BOLOGNA AREA METROPOLITANA" (classe di consistenza superiore a 9.999 A.E.), in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AAEME};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Bologna};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale del Sistema Fognario in oggetto è stata presentata ai fini dell'aggiornamento della vigente AUA per le sole matrici ambientali emissioni in atmosfera e di impatto acustico per effetto della richiesta di installazione una caldaia provvisoria a gas naturale dalla potenza termica massima di 5 MW (nuovo punto di emissione in atmosfera E23) in prossimità della centrale esistente durante i lavori di manutenzione straordinaria, con dichiarazione di prosecuzione senza variazioni delle altre matrici ambientali già autorizzate con atto DET-AMB-2020-6030 del 11/12/2020.

DATO ATTO che il depuratore del Sistema Fognario in oggetto è stato oggetto di procedura di screening, conclusosi con l'esclusione a V.I.A. (D.G.R. n. 9260 del 16/05/2022 della Regione Emilia-Romagna - Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto di "Realizzazione Impianto Power To Gas e Upgrading Biogas presso Area Depuratore IDAR");

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

in atmosfera di impianti e attività.

- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "DECRETO ODORI", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- Arpae - AACM con nota PG/2026/32373 del 19/02/2026 comunicava alla società istante ed ai soggetti competenti l'esito positivo della propria verifica di correttezza formale e di completezza documentale della domanda di AUA e pertanto avviava il relativo procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiedendo ai soggetti medesimi (Comune di Bologna e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Nulla Osta per la matrice di impatto acustico del Comune di Bologna (PG/2026/33490 del 20/02/2026);
- Nulla Osta per gli aspetti urbanistico-edilizi del Comune di Bologna (PG/2026/42319 del 06/03/2026);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2026/50597 del 18/03/2026).

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale aggiorna la vigente AUA per le sole matrici modificate con il presente atto, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di AUA medesimo senza modifica dei termini di vigenza, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA di acque reflue urbane, che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad Arpae;

DATO ATTO che, nel caso specifico, tali verifiche sono in capo e vengono garantite da ATERSIR nell'ambito delle attività di competenza per la stipula, la revisione e l'aggiornamento del contratto per l'affidamento della Gestione del Servizio Idrico Integrato e che la società HERA S.p.A. è titolare del contratto vigente e quindi Gestore di detto Servizio per l'area territoriale di competenza che ricomprende anche l'agglomerato urbano servito dal Sistema Fognario oggetto del presente provvedimento.

DATO ATTO che la società HERA S.p.A. ha dichiarato che è certificata ai sensi della norma ISO 14001:2015 per l'attività di gestione integrata delle risorse idriche, con particolare riferimento alla raccolta e al trattamento di acque reflue urbane;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 251,60 come di seguito specificato:

- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 251,60 (valore già ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha la certificazione ambientale ISO 14001).
- Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna.

CONSIDERATO che la società HERA S.p.A. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere al rilascio della Modifica Sostanziale dell'AUA vigente a favore della società HERA S.p.A., per il Sistema Fognario in oggetto;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI RILASCIARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. 569/2019 la **Modifica Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2020-6030 del 11/12/2020**, così come modificata da Arpae - AACM con Determinazione dirigenziale con DET-AMB-2024-1145 del 27/02/2024 e con Determinazione dirigenziale con DET-AMB-2025-4137 del 17/07/2025, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società HERA S.p.A. (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, che, in qualità di Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, gestisce il **Sistema Fognario BO06001 - BOLOGNA AREA METROPOLITANA** nei Comuni di Bologna, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Granarolo dell'Emilia, Monte San Pietro, Pianoro, San Lazzaro di Savena e Zola Predosa, raccolta acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO0001 "BOLOGNA AREA METROPOLITANA" (classe di consistenza superiore a 9.999 A.E.), dotato trattamento di secondo livello (trattamento Biologico a Fanghi Attivi) sito in Via Shakespeare n. 29 in Comune di Bologna, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 10/12/2035**, relativamente alla modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	Arpae
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati B e C Aggiornati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di Arpae - AAEME con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Bologna con richiamo alla dichiarazione acustica di riferimento.
3. DI DARE ATTO che il provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA è rilasciato da Arpae - AAEME ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
4. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
6. DI TRASMETTERE la presente determina di rilascio della Modifica Sostanziale di AUA alla società HERA S.p.A.; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati dei Comuni di Bologna, di Casalecchio di Reno, di Castel Maggiore, di Granarolo dell'Emilia, di Monte San Pietro, di Pianoro, di San Lazzaro di Savena e di Zola Predosa e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
7. DI STABILIRE che che il presente provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA, una volta rilasciato da Arpae - AAEM alla società HERA S.p.A., dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA DET-AMB-2020-6030 del 11/12/2020, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.
9. DI DARE ATTO che la presente Modifica Sostanziale di AUA, che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte di Arpae, potrà essere revocata nei casi previsti dalla vigente normativa antimafia.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Società HERA S.p.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato
Agglomerato Urbano ABO0001 - BOLOGNA AREA METROPOLITANA
Sistema Fognario BO06001 - BOLOGNA AREA METROPOLITANA
Impianto di depurazione acque reflue urbane di Bologna
Comune di Bologna (BO), Via William Shakespeare n. 29

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di depurazione acque reflue urbane con annessa linea di trattamento fanghi svolta dalla svolta società HERA S.p.A. (Gestore del Servizio Idrico Integrato) nell'Impianto di depurazione acque reflue urbane sito in Comune di Bologna (BO), Via William Shakespeare n. 29, secondo le seguenti prescrizioni.

Si specifica che nel presente Allegato con "Autorità Competente" si intende Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana (Arpae - AAEME) e con "Autorità Competente per il Controllo" si intende Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (Arpae - APAM) - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto competente.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E1 (provenienza: forno incenerimento fanghi)

Portata massima	29.000	Nm ³ /h
Altezza minima	33,4	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

	Media giornaliera	Media 30' 100%	Media 30' 97%	
Polveri totali	10	30	10	mg/Nm ³

NO _x	200	400	200	mg/Nm ³
CO	50	100	150 - media su 10 minuti	mg/Nm ³
SO ₂	50	200	50	mg/Nm ³
COT	10	20	10	mg/Nm ³
HCl	10	60	10	mg/Nm ³

HF	2	mg/Nm ³
Cd + Tl	0,05	mg/Nm ³
Hg	0,05	mg/Nm ³
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V	0,5	mg/Nm ³
Diossine e furani (PCDD + PCDF)	0,1	mg/Nm ³
IPA	0,01	mg/Nm ³
PCB DL	0,1	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: Post combustore termico - Depolverizzatore Venturi - Scrubber a piatti - Precipitatore elettrostatico a umido.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale limitatamente alle sostanze inquinanti per le quali non è prescritto S.M.C.E.

EMISSIONE E2 (provenienza: sezione cogenerazione - motogeneratore 1)

EMISSIONE E3 (provenienza: sezione cogenerazione - motogeneratore 2)

Portata massima	5.700	Nm ³ /h
Altezza minima	8,4	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti (riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%):

Polveri Totali	10	mg/Nm ³
COV (espressi come C-org totale) (escluso metano)	150	mg/Nm ³
NO _x ed NH ₃	450	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10	mg/Nm ³
CO	500	mg/Nm ³
SO _x	350	mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E2/3 (provenienza: torre rigenerazione impianto silossani)

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione. Unitamente alle prime analisi di autocontrollo effettuate su restanti punti di emissione dovrà essere inviata una relazione contenente la descrizione dettagliata dell'impianto di rimozione dei silossani installato e del relativo sistema di rigenerazione.

EMISSIONE E5 (provenienza: caldaia 1 - 1,93 MWt - alimentazione a biogas o a metano)

EMISSIONE E6 (provenienza: caldaia 2 - 1,93 MWt - alimentazione a biogas o a metano)

Portata massima	2.250	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti in caso di alimentazione a metano valgono i seguenti valori di emissione (riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%):

Polveri Totali	5	mg/Nm ³
NO _x	100	mg/Nm ³
SO _x	35	mg/Nm ³

Concentrazione massima ammessa di inquinanti in caso di alimentazione a biogas (con contenuto massimo di composti solforati espressi come H₂S non superiore allo 1,1% v/v) valgono i seguenti valori di emissione (riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%):

Polveri Totali	5	mg/Nm ³
COT	20	mg/Nm ³
NO _x	200	mg/Nm ³
SO _x	100	mg/Nm ³
CO	150	mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E7 (provenienza: caldaia 3 - 1,93 MWt)

Portata massima	2.250	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti (riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%):

Polveri Totali	5	mg/Nm ³
NO _x	100	mg/Nm ³
SO _x	35	mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E8 (provenienza: biofiltro 1)

EMISSIONE E9 (provenienza: biofiltro 2)

Portata massima	30.000	Nm ³ /h
Altezza minima	2	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ammoniaca	5	mg/Nm ³
H ₂ s	0,1	mg/Nm ³
Concentrazione di odore	400	UO/m ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E10 (provenienza: torcia)

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione. La torcia, con pilota, deve essere in grado di assicurare una efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO₂ / (CO₂+CO); qualora il biogas non venisse avviato ai consumi finali, il sistema di sicurezza (torcia) installato dovrà garantire l'eventuale svuotamento rapido di tutti gli stoccaggi (5 - 6 ore).

EMISSIONE E21 (provenienza: torcia per la combustione del biometano prodotto dal sistema power to gas fuori specifica e/o in condizioni di emergenza)

Portata massima	3.600	Nm ³ /h
Altezza minima	6	m
Durata massima	solo per emergenza	

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in quanto trattasi di punto di emissione

funzionante esclusivamente in condizioni di emergenza.

Il Gestore di stabilimento dovrà dotarsi di apposito registro su cui annotare i giorni e le ore di funzionamento della torcia.

Dovranno essere garantiti i seguenti parametri di efficienza del sistema:

- Temperatura di combustione > 850° C
- Tempo di permanenza dei fumi > 0,3 s

EMISSIONE E22 (provenienza: off gas upgrading)

Portata massima	90	Nm ³ /h
Altezza minima	3,8	m
Durata massima	24	h/g

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione, in quanto emissione scarsamente rilevante.

EMISSIONE E23 (provenienza: caldaia provvisoria 5 MWt a gas metano)

Portata massima	4500	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	5 (*)	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 (*)	mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

b) Per il punto di emissione E1 (forno incenerimento fanghi) il gestore di impianto deve garantire che:

1. Deve essere dotato di S.M.C.E. (Sistema di monitoraggio e controllo in continuo delle emissioni) per i seguenti parametri:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- portata,
- temperatura,
- pressione,
- umidità,
- ossigeno,
- monossido di carbonio (CO),
- ossidi di azoto (NO e NO₂),
- ossidi di zolfo,
- acido cloridrico,
- carbonio organico totale,
- polveri totali.

2. L'emissione E1 è monitorata da un S.M.C.E. principale e da un S.M.C.E. di back-up. I dati prodotti dal S.M.C.E. di back-up sono utilizzati ai fini del monitoraggio nel caso di avaria del S.M.C.E. principale.

3. Il S.M.C.E. deve essere conforme all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 e deve rispettare le procedure di garanzia di qualità delle Norma UNI EN 14181.

4. I controlli da parte dell'Autorità Competente per il controllo e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione saranno effettuati attraverso il S.M.C.E. stesso.

5. Le caratteristiche della strumentazione, le verifiche alla strumentazione, il sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati raccolti (S.A.D.) ed i malfunzionamenti degli strumenti di misura debbono rispettare le prescrizioni e le specifiche tecniche riportate in allegato a questa matrice emissioni.

6. Deve essere rispettato quanto prescritto nel documento tecnico di Arpae - APAM PG/2020/137352 del 24/09/2020 allegato in calce come parte integrante e sostanziale del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

c) Per i punti di emissione E8 ed E9 (biofiltro 1 e 2) il gestore di impianto deve garantire che:

1. I parametri di esercizio del biofiltro, dovranno essere mantenuti all'interno dei seguenti intervalli, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'impianto di filtrazione:

- Umidità del letto: 50 – 70 %
- Acidità del letto: pH > 4
- Perdite di Carico: 10 – 1000 mmH₂O

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

2. Dovrà inoltre essere effettuato:

- il rivoltamento del materiale filtrante ogni qualvolta le caratteristiche fisico meccaniche del letto filtrante non siano omogeneamente garantite sull'intero volume poroso e comportino la mancata uniformità d'abbattimento dell'effluente gassoso;
- il controllo dell'efficienza del sistema di umidificazione dei biofiltri;
- la manutenzione straordinaria dell'impianto di filtrazione biologica in caso di valori di concentrazione di odore rilevati, in fase di autocontrollo, prossimi o superiori al limite fissato (pari a 400 UO/m³).

d) Per il punto di emissione E23 il gestore di impianto deve:

1. mettere in esercizio il punto di emissione E23 successivamente allo spegnimento delle emissioni della centrale termica E5, E6 ed E7;
2. garantire che il funzionamento della caldaia provvisoria (E23) e della centrale termica (E5, E6 e/o E7) non avvenga mai in contemporanea;
3. comunicare a mezzo PEC all'Autorità Competente, all'Autorità Competente per il Controllo e al Comune di Bologna, la dismissione della caldaia provvisoria E23 e la riattivazione della centrale termica e delle emissioni ad essa afferenti (E5, E6 ed E7).

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) I punti di EMMISSIONE E1.1 (provenienza: camino by-pass forno incenerimento fanghi), da E1.2 a E1.33 (provenienza: sfiati, serrande di sicurezza e ricambi aria della sezione incenerimento fanghi), E2.1, E2.2, E3.1 ed E3.2 (provenienza: ricambi aria della sezione cogenerazione), da E17.1 a E17.3 e da E18.1 a E18.6 (provenienza: sfiati e serrande di sicurezza della sezione cogenerazione), da E11.1 a E11.30, E12.1, E12.2, E12.3, 13.1, E13.2, E14, E15.3, E16.1 ed E16.2 (provenienza: sfiati e sistemi di sicurezza della linea trattamento biologico) non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, in quanto emissioni proveniente da sfiati e ricambi d'aria (esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti) e/o emissioni proveniente da dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza dello stabilimento.

3. Emissioni in atmosfera odorigene

- a) Dovrà essere effettuato un monitoraggio di due anni con frequenza semestrale del parametro "Concentrazione di odore" per l'emissione E1 e per i punti al confine dell'impianto CM e CV. Al termine del periodo di monitoraggio, la società dovrà presentare una relazione tecnica di valutazione dei risultati dei campionamenti effettuati su tutte le sorgenti odorigene identificate (E1, E8, E9, CM, CV) e uno studio di impatto mediante simulazione di dispersione presso i recettori sensibili, secondo i criteri indicati negli allegati A.1 ed A.2 del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente n. 309/2023. I campionamenti dovranno essere effettuati secondo il metodo UNI 13725:2022. I risultati ottenuti dovranno essere inviati entro 6 mesi dall'esecuzione della campagna stessa ad Arpae -

APAM U.O. Emissioni che si riserva di esprimere una valutazione circa l'aggiunta del parametro "Concentrazione di Odore" agli inquinanti dell'emissione E1.

- b) La data dei monitoraggi olfattometrici dovrà essere comunicata a Arpae - APAM U.O. Emissioni almeno 15 giorni prima agli indirizzi: emissioni-bo@arpae.it e con PEC bologna@pec.arpae.it.
- c) Dovrà essere data comunicazione con PEC bologna@pec.arpae.it all'Autorità Competente e all' "Autorità Competente per il Controllo dell'avvenuta dismissione dei cogeneratori e dei relativi punti di emissione E2 ed E3 entro 15 giorni dalla stessa.

4. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

5. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo.

- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posti a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posti a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

6. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5m e < 15m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota ≥ 15m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

7. Metodi di misura, campionamento ed analisi

a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*) ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità - Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5}	UNI EN ISO 23210:2009 (*)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

(determinazione della concentrazione in massa)	VDI 2066 parte 10 US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002 D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Tl, V, Zn, B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*) ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29
Cromo ^{VI}	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**) Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**) US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*) UNI CEN/TS 17286/2019 UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*) ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*) UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*) UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*) UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)

Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico) Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011 CARB 426:1987 NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*) US EPA Method 16 (*) UNICHIM 634:1984 UNI 11574/2015
Ammoniaca	US EPA CTM-027 UNI EN ISO 21877:2020 (*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010 UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)

Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*) Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35 DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**) Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**) Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991 Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323 US EPA 316 US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270 Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270 UNICHIM 504:1980 (**) OSHA 32 (**) NIOSH 2546 (**)
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico) NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico) Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**) Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A UNICHIM 488:1979 (**) UNICHIM 429 (**)

	UNI ISO 16702:2010 (**)
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523 NIOSH 5523 (**) Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015 US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**) NIOSH 1614 (**) NIOSH 3702(**) NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015 US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
<p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p> <p>(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.</p>	

b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente, sentita l'Autorità Competente per il Controllo e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

8. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

9. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente, all'Autorità Competente per il Controllo e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per i punti di emissione E6 ed E23 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

2. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E6 ed E23, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

10. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da Arpae - APAM, firmate dal dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione

delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

11. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo, entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del

normale funzionamento.

- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo, per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 33904/2019 e sinadoc n. 4372/2024 e sinadoc n. 40967/2024).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di Arpae con PG/2026/26299 del 11/02/2026) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica" datata 04/02/2026.
 - "Planimetria generale punti di emissione in atmosfera" datata 29/01/2026.
 - "Quadro riassuntivo delle emissioni" datato 06/02/2026.

Pratica Sinadoc n. 7049/2026

Documento redatto in data 23/04/2026



SINADOC n. 33904/2019

ARPAE AAC Metropolitana

c.a. M.A. Guizzardi
S. Albertini

Oggetto: Domanda di AUA - HERA spa - via Shakespeare n°29 - Bologna.

A completamento della relazione istruttoria inviata a codesta AAC in data 04/08/2020 con nota PG/2020/11648 per il rilascio dell'AUA dell'impianto in oggetto, si trasmette in allegato la relazione tecnica con le prescrizioni sul sistema di monitoraggio in continuo e sul monitoraggio olfattometrico relativamente all'emissione E1 - inceneritore con post combustore.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti.

L'istruttoria tecnica è stata effettuata dai tecnici Federica Forti e Isabella Montefrancesco

La Responsabile del Distretto Urbano
Dott. ssa Paola Silingardi

Allegati: Relazione tecnica - E1 - inceneritore con post combustore.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216

ALLEGATO ALLA NOTA ARPAE _APAM del 04/08/2020 PG/2020/11648 sinadoc 33904/2019

Emissione E1 – INCENERITORE CON POSTCOMBUSTORE

Portata: 29.000 Nm³/h

Durata: 24 h/g

altezza camino: 33.4 m

Inquinanti in emissione	valori limite		
	Media giorn.	Media 30' 100%	Media 30' 97%
Polveri totali	10	30	10
CO	50	100	150 media su 10 min.
NOx	200	400	200
SO ₂	50	200	50
COT	10	20	10
HCl	10	60	10

Si prescrive inoltre il rispetto del limite di concentrazione per i seguenti inquinanti:

HF: 2 mg/Nm³

Cd e TI: 0,05 mg/Nm³ in totale

Hg: 0,05 mg/Nm³

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V: 0,5 mg/Nm³ in totale

Diossine e furani (PCDD + PCDF): 0,1 ng/Nm³

IPA: 0,01 mg/Nm³

PCB-DL: 0,1 ng/Nm³

Impianto di abbattimento: Post combustore termico - Depolverizzatore Venturi - Scrubber a piatti - Precipitatore elettrostatico a umido.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aooibo@cert.arpa.emr.it

Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216



Autocontrollo: semestrale per i parametri NON monitorati in continuo.

I controlli da parte dell'autorità competente e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati attraverso il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, conforme all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06 smi e che rispetta le procedure di garanzia di qualità delle Norma UNI EN 1418:2015.

Emissioni a carattere odorigeno – MONITORAGGIO OLFATTOMETRICO:

Dovrà essere effettuato il monitoraggio olfattometrico sul punto di emissione Emissione E1: dovranno essere eseguite almeno due campagne di monitoraggio per il primo anno di validità dell'AUA, da eseguirsi con cadenza stagionale (di cui almeno una in estate); i risultati ottenuti dovranno essere inviati ad ARPAE APAM e AAC. Successivamente, in relazione agli esiti analitici delle campagne di monitoraggio, il Gestore potrà riproporre il piano con cadenza annuale ovvero rivederlo.

SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO - (SMCE) - PRESCRIZIONI

L'emissione E1 è monitorata da un Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (di seguito SMCE) principale e da un SMCE di back-up: il SMCE di back-up funziona anch'esso in continuo e i dati prodotti sono utilizzati ai fini del monitoraggio nel caso di avaria del SMCE principale.

Caratteristiche della strumentazione

- i SMCE (principale e back-up) dovranno essere conformi a quanto previsto dall'allegato VI del D.Lgs. n. 152/06 e dalla norma tecnica UNI EN 14181:2015;
- La qualità dei dati forniti dal SMCE deve essere garantita attraverso l'esecuzione dei controlli e delle verifiche previste dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla applicazione completa della norma UNI EN 14181 "Emissioni di sorgenti stazionarie: Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura".
- I valori degli intervalli di fiducia al 95% di un singolo risultato di misurazione non possono superare le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:

<u>Composto</u>	<u>Valore Limite di Emissione</u> (VLE)	<u>Intervallo di Confidenza (Ic)</u> (percentuale su VLE)
Polveri	Valore limite giornaliero	30%
Carbonio Organico Volatile (COT)	Valore limite giornaliero	30%
Acido Cloridrico (HCl)	Valore limite giornaliero	40%
Ossidi di Zolfo (SO ₂)	Valore limite giornaliero	20%
Ossidi di Azoto (NO ₂)	Valore limite giornaliero	20%
Monossido di Carbonio (CO)	Valore limite giornaliero	10%
Ossigeno (O ₂)	21% (secco)	10%
Umidità (H ₂ O)	25%	30%

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax

051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216

- La Portata volumetrica di emissione, misurata in continuo, viene mediata su periodi di 30 minuti e 24 ore: i valori medi così ottenuti saranno quelli da riportare nei relativi report. Alla Portata volumetrica di emissione è associata una incertezza di misura massima del 10%.
- I parametri ossigeno, umidità e anidride carbonica utilizzati per il calcolo del parametro portata dovranno essere inseriti nel SMCE e correttamente tarati

Verifiche alla strumentazione:

- la qualità dei dati forniti dal SMCE dovrà rispettare requisiti precisi espressi in termini di intervallo di confidenza dei risultati delle misurazioni. La verifica sul campo di queste caratteristiche prestazionali è ottenuta attraverso la applicazione della norma UNI EN 14181;
- Affinché le prestazioni in campo del SMCE possano ragionevolmente ritenersi rispettose dei requisiti fissati dalle normative ambientali, esso dovrà essere certificato 'QAL1' ossia in possesso di una attestazione delle prestazioni strumentali valutate attraverso procedure standardizzate;
- il gestore dovrà eseguire:
 - almeno ogni 3 anni la verifica di corretta installazione QAL2, con determinazione delle funzioni di calibrazione per tutti i parametri compresi nel sistema di monitoraggio in continuo: Ossidi di zolfo, Ossidi di azoto, Monossido di Carbonio, Acido Cloridrico, Ossigeno, Umidità, Carbonio Organico Totale (TOC), Polveri, Portata; tale tipo di verifica deve essere effettuata anche dopo interventi manutentivi conseguenti ad un guasto degli analizzatori o in caso;
 - annualmente la procedura AST (test di sorveglianza annuale), per verificare la variabilità dei risultati acquisiti dallo SME e la validità della funzione di taratura di tutti i parametri compresi nel sistema di monitoraggio in continuo;
 - semestralmente la procedura QAL3 (come indicato dalla documentazione a corredo della strumentazione SME) almeno sui seguenti parametri: Monossido di Carbonio, Ossidi di azoto, Ossigeno, Carbonio Organico Totale (TOC);
 - verifica di zero automatica con periodicità almeno giornaliera;
 - verifiche di span mensili almeno sui seguenti parametri: Ossidi di zolfo, Ossidi di azoto, Monossido di Carbonio, Carbonio Organico Totale (TOC), Ossigeno.
- Verifiche accettabili di ZERO dell'analizzatore e di ZERO della linea di prelievo + analizzatore indicano piena funzionalità del sistema. Verifiche di ZERO non accettabili devono comportare la verifica della pulizia delle parti strumentali e/o della linea di prelievo a contatto con i gas da analizzare e successiva riverifica. Verifiche accettabili di SPAN dell'analizzatore e di SPAN della linea di prelievo + analizzatore indicano piena funzionalità del sistema. Verifiche di SPAN non accettabili devono comportare il "fuori servizio" del sistema di misura e l'attivazione di verifiche supplementari e/o di manutenzione del sistema di misura.
- Al fine di poter eventualmente assistere alle operazioni di verifica QAL2 e AST, il gestore dovrà comunicare ad ARPAE Emilia-Romagna - APAM l'avvio di tali operazioni con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Gli strumenti componenti il SMCE devono essere dotati di sistema di calibrazione da campo che possa consentire, al gestore e all'autorità di controllo, di effettuare in ogni momento le verifiche di

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax

051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216



zero e span sia direttamente all'analizzatore, sia sull'intero sistema costituito da linea di prelievo + analizzatore.

- Il gestore deve avere SEMPRE disponibili bombole di gas certificati con garanzia di validità (ovvero non scadute) presso l'impianto, a concentrazione paragonabili ai valori limite da verificare.
- Gli strumenti componenti il SMCE devono essere dotati di sistemi automatici di autodiagnosi in grado di produrre segnali di allarme al verificarsi di anomalie di funzionamento degli analizzatori o della linea di trasporto del gas; tali segnali devono essere acquisiti dal Sistema di Acquisizione Dati per la eventuale invalidazione dei dati stessi..
- Le verifiche automatiche per l'autodiagnosi del sistema devono riguardare sia lo ZERO (giornaliera) che la risposta dell'analizzatore, comparando le misure rilevate con un confronto fisso precedentemente memorizzato (la frequenza di questa verifica automatica dovrà essere maggiore di quella relativa alla verifica periodica di calibrazione con gas certificati); tali attività sono necessarie per compensare eventuali sporcamenti e/o invecchiamenti di parti strumentali;
- **entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AUA il gestore dovrà inoltrare ad ARPA:**
 - la versione aggiornata del Manuale di Gestione (MG) del SMCE redatto come indicato nel Manuale ISPRA 69/2011 "Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera" e nella Linea Guida ARPAE LG06/DT DET-2015-759 del 24/11/2015 "INDIRIZZO OPERATIVO PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" e dovrà contenere la valutazione in merito alla conformità di tutti i punti di prelievo/misura di ogni strumento SMCE;
 - una relazione contenente i resoconti delle attività di taratura (QAL1, QAL2, ...) dei sistemi di misura in continuo alle emissioni.

Sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati raccolti (SAD)

Il sistema di registrazione ed elaborazione dei dati rilevati dallo SMCE deve essere pienamente conforme a quanto previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e alle specifiche normative di settore. In particolare il sistema di registrazione ed elaborazione dei dati rilevati dallo SMCE deve consentire:

- l'acquisizione di dati elementari o misure istantanee: come tali si intendono le misure costituite da singole letture o misure ottenute come media di più letture rappresentative di periodi non superiori al minuto. Gli SME che non rispettano questo requisito (ad esempio, qualora restituiscano una misura elementare o una misura media ogni 5 minuti) non sono da ritenere adeguati alla misura in continuo di valori semiorari o orari.
- la validazione dei dati acquisiti: tale validazione deve basarsi almeno sull'assenza di segnali di allarme o malfunzionamenti dello SME e sulla verifica della disponibilità dei dati elementari, che deve essere pari almeno al 70% del numero dei valori teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora o di altra base temporale espressamente prevista dalle norme;
- l'elaborazione dei dati secondo le procedure previste dalla norma UNI EN 14181;
- l'elaborazione dei dati secondo le normalizzazioni e le basi temporali previste dalle normative vigenti e dall'atto autorizzativo;
- **la redazione di tabelle relative ai dati elementari grezzi la redazione di tabelle in formato idoneo per il confronto con i valori limite;**
- la gestione delle segnalazioni di allarme e delle anomalie dello SMCE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax

051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216



- Ad ogni valore elementare deve essere associato automaticamente un indicatore di stato (flag), in grado di mostrare lo stato di funzionamento dello SME e lo stato di funzionamento dell'impianto (in base ai parametri che caratterizzano lo stato di funzionamento dell'impianto); si sottolinea che anche i dati di funzionamento non a regime devono essere registrati.
- La ditta dovrà concordare con ARPA come caratterizzare i diversi stati di funzionamento dell'impianto.
- Tutti gli algoritmi utilizzati, a partire dall'acquisizione del dato istantaneo fino ai valori finali, devono essere chiaramente illustrati nel Manuale di Gestione (MG), per ciascun parametro;
- I parametri monitorati dal SMCE dovranno essere a disposizione presso dell'azienda in formato sicuro e conservati per almeno 5 anni.
- Vengono definiti validi, i valori elementari che soddisfano, contemporaneamente, le seguenti condizioni:
 - Essere compresi tra -5 e +105% del relativo campo di misura; gli eventuali valori pari o superiori al 105% del campo di misura devono essere individuati con apposito valore di flag.
 - Essere acquisiti durante momenti di funzionamento regolare dello SME; devono, inoltre, essere acquisite ed archiviate tutte le misure rilevate dal SME; il sistema di acquisizione dovrà essere in grado di indicare lo stato della misura, quindi riconoscere le tarature, le anomalie ecc,ecc, associando alla stessa un codice di riconoscimento (flag);
- Il sistema di misura in continuo di ciascun inquinante deve assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie orarie, come definito al punto 5.5 dell'allegato VI alla parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06, non inferiore all'80%.
- Nel caso in cui tale valore non sia raggiunto, il gestore è tenuto a predisporre azioni correttive per migliorare il funzionamento del sistema di misura, dandone comunicazione all'autorità competente per il controllo.
- I valori medi misurati su 30 minuti e su 10 minuti sono ritenuti validi (convalidati) se:
 - i dati elementari sono stati acquisiti in assenza di segnali di allarme e/o anomalie delle strumentazioni di misura;
 - nel periodo indicato sono validi almeno il 70% dei dati elementari;
 - i risultati rientrano nel range di calibrazione strumentale.
- I valori medi su periodi di osservazione giornalieri devono essere calcolati, ai fini del confronto con i pertinenti valori limite, a partire dal valore medio orario.
- I valori medi orari calcolati possono essere utilizzabili nelle elaborazioni successive ai fini della verifica dei valori limite se, oltre ad essere validi relativamente alla disponibilità dei dati elementari, si riferiscono ad ore di normale funzionamento.
- Il sistema di acquisizione o elaborazione dei dati deve essere pertanto in grado di determinare automaticamente, durante il calcolo delle medie per periodi di osservazione giornalieri, la validità del valore medio orario.
- Il valore medio giornaliero non deve essere calcolato nel caso in cui le ore di normale funzionamento nel giorno siano inferiori a 6. In tali casi si ritiene non significativo il valore medio giornaliero. Nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie riferite al giorno sia inferiore al 70%, il valore medio giornaliero è invalidato. Il gestore è tenuto a riportare nella documentazione, le cause di indisponibilità dei dati.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax

051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216



- Il parametro portata dovrà essere normalizzato (0°C e 1013 mBar) e secco.

Malfunzionamenti degli strumenti di misura:

- qualora il gestore preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti non potranno essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, è tenuto ad informare tempestivamente l'autorità competente per il controllo.
- Nel caso in cui, a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino misure di uno o più inquinanti, dovranno essere attuate le seguenti misurazioni:
 - dopo le prime 24 ore di blocco, dovrà essere eseguita una misura discontinua dei parametri mancanti, della durata di almeno 120 minuti, in sostituzione delle misure continue;
 - dopo le prime 48 ore di blocco, dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, dei parametri mancanti, in sostituzione delle misure continue.
- Non più di 10 valori medi giornalieri potranno essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione dei sistemi di misurazione in continuo. Il periodo di 10 giorni è da considerare riferito a ciascun singolo inquinante e non include le giornate di mancanza dati imputabili ad attività di taratura e calibrazione del sistema di misura, fino ad un massimo di 10 giorni/anno. In ogni caso, le misure discontinue eseguite in sostituzione di quelle continue nei casi previsti, non sono da considerare ai fini del conteggio delle giornate con mancanza di misurazioni continue.

Superamenti dei valori limite:

- gli eventuali superamenti rilevati dal SMCE dovranno essere comunicati ad ARPAE APAM e AAC via PEC entro 24 ore.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax

051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216

Autorizzazione Unica Ambientale
Società HERA S.p.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato
Agglomerato Urbano ABO0001 - BOLOGNA AREA METROPOLITANA
Sistema Fognario BO06001 - BOLOGNA AREA METROPOLITANA
Impianto di depurazione acque reflue urbane di Bologna
Comune di Bologna (BO), Via William Shakespeare n. 29

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione previsionale di impatto acustico del 11/02/2025 presentata dalla società HERA S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Bologna (Delibera del Consiglio Comunale P.G. n. 328998 del 23/11/2015) per l'attività di depurazione acque reflue urbane (con annessa linea di trattamento fanghi) svolta presso l'impianto sito in Comune di Bologna, Via W. Shakespeare n. 29.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Bologna con nota Prot. n. 114132 del 21/02/2025 (agli atti di Arpae con PG/2025/34340 del 21/02/2025).
- Visto che è stata presentata dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo (incaricato dalla società HERA S.p.A.), ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, con nota datata 15/12/2025 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“L'installazione della caldaia provvisoria può configurarsi come modifica non sostanziale ai fini del contributo acustico vigente per l'impianto di depurazione acque IDAR per le seguenti ragioni: non sono presenti sorgenti di rumore che determinano valori in aumento a quelli attuali (non si ha nessuna rilevanza acustica) e quindi, per quanto descritto sopra, l'attività conferma i valori acustici espressi nella documentazione di impatto acustico in corso redatto in modo conforme alle disposizioni normative e depositato nella pratica di autorizzazione unica ambientale.”*
- Visto il nulla osta acustico senza prescrizioni del Comune di Bologna con nota Prot. n. 121775 del 20/02/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/33490 del 20/02/2026).

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Bologna con nulla osta acustico Prot. n. 114132 del 21/02/2025 (pervenuto agli atti di Arpae con PG/2025/34340 del 21/02/2025). Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società HERA S.p.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato del sistema fognario in oggetto, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di Arpae (sinadoc n. 33904/2019).
- Elaborato "Documentazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 11/02/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società HERA S.p.A. relativamente all'impianto di depurazione acque reflue urbane presente nel sistema fognario in oggetto (agli atti di Arpae con PG/2025/28357 del 13/02/2025).
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 datata 15/12/2025 del Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società HERA S.p.A. relativamente alla centrale termica provvisoria presso l'impianto di depurazione acque reflue urbane presente nel sistema fognario in oggetto (agli atti di Arpae con PG/2026/26299 del 11/02/2026).

Pratica Sinadoc n. 7049/2026

Documento redatto in data 23/04/2026

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



**Comune
di Bologna**

**Questo modulo accompagna la stampa
cartacea del documento elettronico originale.**

**PG 114132 / 2025
del 21/02/2025**

Deve essere unito in testa al documento stampato

Documento : **In Uscita**
Provenienza : **AMBIENTEVALUTAZIONE IMPATTO AMBIENT E STRATEGICA/**
Data Arrivo : **21/02/2025 11:53:33**

Numero allegati al documento Originale : **1**

File : **Contributo AUA IDAR rumore_feb2025.pdf**
Hash : **72912b3aac9555ebdf2787bfcefeff64**

Firma Digitale

Il documento elettronico è firmato digitalmente!
Documento firmato digitalmente da:
Lara Dal Pozzo
Validità del certificato : dal **2024-10-12 15:14:58 CEST**
al **2027-10-12 15:14:58 CEST**

Dati di protocollazione

Numero PG 114132 / 2025
Classificazione ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISTICHE
ECONOMIA E SVILUPPO
ACCESSO UNITARIO - SUAP
Numero 9266
Fascicolo
DOMANDA DI MODIFICA SOSTANZIALE SETTORIALE DELLA
VIGENTE AUA PRESENTATA DA HERA SPA QUALE GESTORE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER IL SISTEMA FOGNARIO
Oggetto BO06001 A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO URBANO ABO0001.
Protocollo IMPIANTO IDAR VIA SHAKESPEARE 29. CONTRIBUTO
ISTRUTTORIO IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE ACUSTICA
INTEGRATIVA.



Stampato il : 21/02/2025



**Comune
di Bologna**

Bologna, data protocollo

Alla cortese attenzione di:

Siro Albertini

Arpae AACM - Unità AUA ed Acque reflue
via San Felice n. 25

40122 - Bologna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

E, per conoscenza:

Pierina Martinelli

Direttore Settore Economia

Piazza Liber Paradisus n. 10, Torre A

40129 - Bologna

Oggetto: DPR 59/2013 - DGR 569/2019. Domanda di modifica sostanziale settoriale della vigente AUA (DET-AMB-2020-6030, così come aggiornata con DET-AMB-2024-1145) presentata da società HERA Spa in qualità di Gestore del Servizio idrico integrato, per il Sistema fognario BO06001 Bologna Area Metropolitana a servizio dell'Agglomerato Urbano ABO0001 - Bologna Area Metropolitana dotato di impianto di trattamento di secondo livello (IDAR) sito in Comune di Bologna (BO), via William Shakespeare n. 29.

Contributo istruttorio in merito alla documentazione acustica integrativa.

Con PG 901834/2024 è stata acquisita dall'Amministrazione comunale la richiesta di contributo inviata da codesta Agenzia in merito alla domanda di modifica sostanziale della vigente AUA attivata da Hera Spa per il proprio impianto di depurazione delle acque reflue (impianto IDAR) di via Shakespeare n. 29. Allo scrivente Settore, in particolare, è stato richiesto il contributo in merito alla Doima allegata all'istanza, valutata la quale è stata formulata (PG 26307/2025) una richiesta di chiarimenti ed integrazioni sulle verifiche strumentali e previsionali condotte.

Dipartimento urbanistica, casa, ambiente e patrimonio

Settore transizione ecologica e ufficio clima

Unità intermedia valutazioni ambientali e clima

Piazza Liber Paradisus 10

Torre A - piano 7°

40129 Bologna



Con PG 107987/2025 è stata trasmessa la documentazione integrativa presentata dal proponente, costituita da una nuova Doima datata 11.02.2025, sostitutiva della precedente, e da un'ulteriore relazione in cui il tecnico competente fornisce dei chiarimenti e delle specifiche in merito a quanto richiesto dallo scrivente Settore.

Nella relazione di chiarimenti viene dichiarato che la nuova Doima è stata integrata con la tabella dimostrante l'avvenuta taratura del modello previsionale utilizzato per le verifiche acustiche, tabella che non era stata allegata nella precedente relazione.

Viene ulteriormente specificato che:

- nella taratura sono state accese tutte le sorgenti presenti all'interno dell'impianto IDAR-ITFI;
- le sorgenti progetto implementate nel modello tengono conto di tutti gli interventi previsti dalla modifica sostanziale (impianto Power to Methane, Upgrading biogas, rinnovamento centrale termica);
- nella simulazione dello scenario futuro è stato considerato il contributo complessivo delle sorgenti sonore di progetto e di quelle esistenti all'interno dell'impianto IDAR-ITFI;
- per la verifica dei limiti differenziali, l'incremento di rumore è stato calcolato confrontando lo scenario futuro dell'impianto (sorgenti esistenti e di progetto tutte accese) con quello in cui tutte le sorgenti (esistenti e di progetto) sono state spente.

Nella Doima datata 11.02.2025 sono stati ripresi i contenuti della precedente relazione, integrati con le informazioni ed i chiarimenti sopra riportati, in funzione dei quali è evidenziato come il contributo dell'impianto IDAR-ITFI nel suo assetto futuro risulti acusticamente trascurabile e tale da non cagionare criticità sui ricettori esistenti, né dal punto di vista dei limiti assoluti, né di quelli differenziali.

Prendendo atto delle informazioni contenute nelle relazioni integrative presentate dal proponente, in base alle quali il tecnico competente dichiara il rispetto dei limiti assoluti e differenziali dell'impianto anche a seguito degli interventi previsti dalla modifica sostanziale in oggetto, per quanto riguarda la componente acustica non si ravvisano elementi ostativi.

Cordiali saluti,

La Responsabile

Ing. Lara Dal Pozzo

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.